

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE

Composto dai magistrati

Dott. Antonello Fabbro	Presidente rel.
Dott. Caterina Passarelli	Giudice
Dott. Elena Rossi	Giudice

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso presentato da Euroflex s.r.l. in liquidazione per la
dichiarazione di fallimento in proprio,

esaminati i documenti depositati;

sentito il giudice relatore;

premesso che:

all'esito di regolare procedura introdotta in data 11/8/2014 con domanda ex
art. 161 L. Fall., il Tribunale, con decreto del 6/7/2015, omologava il
Concordato Preventivo proposto da Euroflex s.r.l.;

la Euroflex aveva proposto un piano misto con continuità ex art. 186-bis L.
Fall., con suddivisione dei creditori chirografari in tre classi e soddisfazione
degli stessi in misura compresa tra il 18,40 e il 30%;

la continuità aziendale si fondava sui ricavi generati dalla debitrice
nell'esercizio della propria attività caratteristica, consistente nella
concessione in licenza d'uso di alcuni marchi e brevetti (c.d. continuità
diretta) alle società Plastecs s.r.l., HHK Appliances Ltd e Home It Llc, e sui
flussi attivi generati dall'affitto e cessione di un ramo d'azienda a Plastecs
s.r.l.;

SENT. N. 2/17...

R.G. IST. FALL. N. 472/16

CRON. N. 39/17...

REP. N. 2/17...

R.G. FALL. N. 2/17...

Depositata e Pubblicata

Il... 10.1.2017...

Il Funzionario Giudiziario

Antonino Anselmo

IL CANCELLIERE

Pierina D'ADALT

Sentenza da registrare a debito
ex art. 146 T.U. spese di giustizia

Il Funzionario Giudiziario

Antonino Anselmo

IL CANCELLIERE

Pierina D'ADALT

il piano, la cui durata era prevista in 5 anni dall'omologa, prevedeva inoltre la liquidazione di alcuni cespiti e l'incasso di crediti;

l'esecuzione del concordato non si è svolta secondo l'ipotesi di piano: tale aspetto è stato puntualmente rilevato dal Commissario Giudiziale, il quale, con informativa del 18/11/2016, ha comunicato ai creditori "il manifestarsi di una situazione di rilevante inadempimento, tale da consentire a tutti i creditori di intraprendere le azioni per la risoluzione del concordato";

in particolare il Commissario Giudiziale riferiva che l'inadempimento trovava causa nel mancato incasso di consistenti crediti commerciali maturati dalla debitrice nei confronti delle società Plastecs s.r.l., Home It Llc e HHK Appliances Ltd, le quali non avevano raggiunto i volumi di vendita previsti nel business plan 2014-2019 presentato da Euroflex;

rilevava inoltre il commissario che le società debtrici avevano proposto dei piani di rientro, che tuttavia non erano caratterizzati da alcuna garanzia di adempimento, né intrinseca, né estrinseca; tanto che potevano considerarsi irrimediabilmente compromessi i principi di continuità aziendale sui quali si fondava la proposta di concordato di Euroflex s.r.l.;

la società debitrice prendeva atto di tali rilievi e, non potendo esimersi dal dividerli, disponeva di mettersi in liquidazione e presentava motivata istanza di fallimento in proprio, rinunciando ad essere sentita in camera di consiglio;

rilevato in diritto quanto segue:

- il fallimento viene chiesto dalla società debitrice in pendenza della esecuzione del Concordato Preventivo omologato, che non è stato risolto, in difetto di iniziativa da parte dei creditori;
- la giurisprudenza ammette senza obiezioni la possibilità di dichiarare il fallimento in caso di inadempimento del debitore in fase di esecuzione del concordato, senza necessità della previa risoluzione (o annullamento) del concordato omologato (v. Tribunale Torino 26/7/2016, Tribunale Napoli Nord 13/4/2016, Tribunale Venezia 6/11/2015, Tribunale Modena 1/8/2016, Tribunale Rovereto 22/12/2016);

- la citata giurisprudenza fa leva sul precedente di cui alla sentenza n. 106/2004 della Corte Costituzionale: in tale sede la Corte osservò che la normativa all'epoca vigente (in particolare l'art. 184 L. Fall. in base al quale "*il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato*" e l'art. 186 L. Fall., laddove prevedeva che "*con la sentenza che risolve o annulla il concordato il Tribunale dichiara il fallimento*") non comportava l'obbligatorietà della risoluzione (o dell'annullamento) del concordato quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, posto che una tale preclusione non poteva ricavarsi dal dettato normativo;
- tale interpretazione della Corte è ancor più condivisibile ora, considerato che il testo attuale dell'art. 186 L. Fall., come sostituito dall'art. 17 co 1 del d. lgs. 169/2007, a decorrere dal 1 gennaio 2008, ha eliminato l'ultimo comma, che sembrava subordinare la dichiarazione di fallimento alla previa risoluzione (o annullamento) del concordato;
- deve quindi ritenersi ammissibile la dichiarazione di fallimento senza la previa risoluzione del concordato preventivo omologato;

ritenuto che:

- l'impresa è soggetta al fallimento, ai sensi dell'art.1 l.fall., di cui ricorrono i requisiti;
- l'impresa versa effettivamente in stato di insolvenza, come emerge da quanto esposto in premessa, nonché dal ricorso e dai documenti depositati;
- ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento;

visti gli artt. 1, 5, 6, 7, 9, 15, 16 l.fall.;

DICHIARA:

il fallimento di Euroflex s.r.l. in liquidazione, con sede legale a Susegana, via dei Colli 153, c.f. 03485930261, esercente attività di stampaggio materie plastiche;

NOMINA

Il dott. Antonello Fabbro giudice delegato per la procedura.

Visto l'art. 28 L. Fall.,

NOMINA

curatore fallimentare il dott. Annarita Fava di Treviso, già
Commissario Giudiziale.

Il Curatore è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura
fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

ORDINA

al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni.

STABILISCE

il giorno 9/5/2017 ad ore 10 per l'adunanza dei creditori per procedere
all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato - Palazzo di
Giustizia - piano IV°.

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 30 prima dell'adunanza ai creditori ed ai terzi che
vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito per la
presentazione, **esclusivamente mediante trasmissione telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore (PEC)**, delle
domande di insinuazione al passivo e dei documenti, con avviso che non
sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda. Nel
ricorso dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale chi propone la domanda intende ricevere le
comunicazioni a lui destinate (progetto di stato passivo, dello stato passivo
esecutivo, relazioni semestrali del curatore, progetti di riparto ecc.), con
avviso che in difetto le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente
mediante deposito dell'atto da comunicare in Cancelleria.

Si provvede a parte a dichiarare la chiusura della fase di esecuzione del
Concordato Preventivo per mancato adempimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
dott. Antonello Fabbro



Depositata in cancelleria
il 10.1.2017
Il Funzionario Giudiziario
Antonina Anselmo

IL CANCELLIERE
Pierina DALI

IL CASO.it